

SICUREZZA SUL LAVORO

**Suggerimento n. 527/142 del 30 novembre 2016
AC**

INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA ED IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE, COLLOCATI NEI LUOGHI DI LAVORO. ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. N. 462/2001 E DAL D.LGS. N. 81/2008

Si ricorda ai datori di lavoro l'importanza di denunciare e verificare periodicamente i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, come previsto dalla normativa vigente.

Il **D.P.R. n. 462/2001**, come già comunicato ([v. nostra Circolare n. 24 del 28 marzo 2002](#)), ha semplificato le procedure relative alla messa in esercizio dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, precisando che la verifica eseguita dall'installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità, equivale a tutti gli effetti alla omologazione dell'impianto.

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro, ricevuta la **dichiarazione di conformità**, trasmette la stessa all'ufficio INAIL, all'ASL o all'ARPA competenti per territorio.

La prima verifica sulla conformità degli impianti denunciati è effettuata **a campione** dall'INAIL.

Successivamente il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione da scariche atmosferiche e le installazioni elettriche in luoghi a rischio esplosione siano sottoposti a **verifica periodica** secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 462/2001.

Nello specifico, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati nei cantieri per i quali la periodicità è biennale.

In seguito ad alcune segnalazioni giunte e sulla scorta dell'attivazione di specifiche campagne di controllo da parte degli Organi di vigilanza sul tema, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, si rammenta altresì che **deve essere comunicata** tempestivamente all'ufficio competente per territorio anche la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali globalmente significative e il trasferimento o lo spostamento degli impianti.

I soggetti preposti alle verifiche periodiche e/o straordinarie sono le ATS o gli [organismi privati individuati dal Ministero dello sviluppo economico](#).

L'ente o il soggetto che eseguirà la verifica rilascerà il relativo verbale al datore di lavoro che dovrà conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

Per informazioni rivolgersi a:
- arch. Alfonso Cioffi (tel. 0288129522; e-mail a.cioffi@assimpredilance.it).

Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa. Ricordiamo che è possibile aggiungere e/o modificare gli indirizzi su cui ricevere le nostre notizie, scrivendo a comunicazione@assimpredilance.it.

La notizia è reperibile dal 30 novembre 2016 sul nostro portale, all'indirizzo www.assimpredilance.it.